



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'UFFICIO  
DELLA DIFESA CIVICA**

Il presente Regolamento è stato approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 65 del 23/04/2004 e in vigore dall' 01/06/2004.

## INDICE

ART. 1- Oggetto.....	3
ART. 2 – Attribuzioni.....	3
ART. 3 - Presentazione delle candidature.....	3
ART. 4 - Procedure d'intervento.....	4
ART. 5 - Modalità dell'azione.....	4
ART. 6 - Limiti all'azione.....	4
ART. 7 – Sede, personale e struttura.....	5

## **ART. 1 – OGGETTO**

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni del Difensore civico della Provincia di Bologna. I requisiti soggettivi, le modalità di nomina, le cause di ineleggibilità e incompatibilità, le ipotesi di revoca, sono disciplinate dallo Statuto.

## **ART. 2 – ATTRIBUZIONI**

1. Il Difensore civico interviene, al fine di garantire una migliore tutela di chiunque, soggetto individuale o collettivo, sia portatore di un interesse diretto nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti incompatibili con i principi di buona amministrazione, dell'Ente, nonché delle aziende speciali e delle istituzioni dell'ente, dalle società di capitali di cui la Provincia di Bologna detenga quote e degli enti pubblici e privati convenzionati.

2. L'intervento del Difensore civico è gratuito e può essere richiesto verbalmente o per iscritto, anche utilizzando la specifica modulistica. Le richieste sono annotate in apposito registro.

3. Il Difensore civico comunica sempre al soggetto richiedente l'esito del suo intervento e le eventuali iniziative che quest'ultimo può successivamente intraprendere in sede amministrativa o giurisdizionale.

4. Il Difensore civico svolge le proprie attribuzioni in autonomia e indipendenza.

5. Nei limiti delle sue competenze il Difensore civico può intervenire d'ufficio.

## **ART. 3 – PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE**

1. Le candidature per la elezione alla carica di Difensore civico possono essere presentate dai soggetti direttamente interessati

2. Al fine di consentire ai soggetti di cui al comma precedente di avanzare candidature per la elezione alla carica di Difensore Civico il Presidente della Provincia emana uno specifico bando.

Le candidature sono presentate al Presidente della Provincia che, avvalendosi del supporto del Segretario generale, ne verifica la regolarità rispetto ai requisiti stabiliti nello Statuto.

#### **ART. 4 – PROCEDURE D’INTERVENTO**

1. Il Difensore civico, ricevuta la richiesta d’intervento, effettua una valutazione preliminare della fondatezza del reclamo presentato. Ritenendolo fondato procede secondo le modalità più idonee.

2. Al Difensore civico non può essere opposto il segreto d’ufficio. Egli è tenuto al segreto sulle notizie acquisite in ragione del proprio ufficio, nel rispetto delle leggi vigenti. Gli uffici dell’Ente sono tenuti alla massima collaborazione, in caso contrario il Difensore civico segnala tale comportamento agli organi competenti delle Amministrazioni di appartenenza per gli opportuni provvedimenti.

#### **ART. 5 – MODALITA’ DELL’AZIONE**

1. Nell’esercizio del suo ruolo di garante nei confronti della pubblica amministrazione, il Difensore civico segnala agli uffici ed organi competenti la mancata rispondenza alle norme di buona amministrazione e di legittimo affidamento dei comportamenti tenuti, nonché le irregolarità, le carenze, le omissioni gli abusi ed i ritardi verificatisi, suggerendo eventualmente mezzi e rimedi per l’eliminazione delle disfunzioni riscontrate. I dati riassuntivi delle summenzionate azioni sono richiamati all’interno della relazione annuale al Consiglio.

2. Gli atti, i provvedimenti e le comunicazioni adottate dalle strutture provinciali e dalle aziende, istituzioni, società ed enti di cui all’art. 2 comma 1, devono contenere l’indicazione della possibilità di rivolgersi al Difensore civico.

#### **ART. 6 – LIMITI ALL’AZIONE**

1. Il Difensore civico non esercita alcun potere di sostituzione, di annullamento, di riforma nei confronti degli atti e delle attività che spettano agli organi e agli uffici della Provincia di Bologna.

2. Il Difensore civico non può assistere in eventuale giudizio il cittadino.

3. Il Difensore civico non può intervenire per la tutela di posizioni connesse al rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Amministrazione.

#### **ART. 7 – SEDE, PERSONALE E STRUTTURA**

1. Il Difensore civico svolge la propria attività con il personale e nei locali, messi a disposizione dalla Provincia di Bologna per l'esercizio efficace delle proprie funzioni.

2. Il personale assegnato dipende funzionalmente dal Difensore civico.